Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 gennaio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1951

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1952:

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1951.

Approvazione di due modelli di scheda per la dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette per l'esercizio finanziario 1952-53.

(169)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata martedì, 15 gennaio, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Alle ore 16:

Svolgimento di proposte di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Alle ore 21:

Svolgimento di interrogazioni e interpellanze.

(168)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 16 gennaio 1952, alle ore 16, nella 716ª seduta pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396) *Relatori* DONATI, per la maggioranza, e TERRACINI e RIZZO Domenico, per la minoranza.
2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati) - *Relatore* RICCIO.
3. Riforma della carriera diplomatica (900-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) *Relatore* GERINI.
4. TARTUFOLI Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B*, e 11° di gruppo *C*, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (1767) *Relatore* BISORI.
5. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - *Relatore* PERSICO.
6. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-urgenza) *Relatori* PEZZINI, per la maggioranza e GROSSI, per la minoranza.

(167)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1951, n. 1537.

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria di Elisabethville e istituzione di un Vice consolato di 1ª categoria nella stessa località alle dipendenze del Consolato generale in Leopoldville.

N. 1537. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Vice consolato di 2ª categoria di Elisabethville viene soppresso e viene istituito un Vice consolato di 1ª categoria nella stessa località alle dipendenze del Consolato generale in Leopoldville.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1538.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Apollonia V. M., in contrada Bosco del comune di Civezzano (Trento).

N. 1538. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 9 febbraio 1946, integrato con postilla 26 gennaio 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Apollonia V. M., in contrada Bosco del comune di Civezzano (Trento), e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da alcuni frazionisti consistente in immobili situati in comune censuario di Civezzano, valutati L. 280.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1539.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in rione Paesello Nuovo del comune di Palma Montechiaro (Agrigento).

N. 1539. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 12 giugno 1950, integrato con postilla 15 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in rione Paesello Nuovo del comune di Palma Montechiaro (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della stessa parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1540.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Santo Volto, con sede nel comune di San Fior (Treviso).

N. 1540. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Santo Volto, con sede nel comune di San Fior (Treviso) e lo stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da Mastena Maria Pia Teresa consistente in immobili situati in San Fior, valutati L. 600.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1541.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 1541. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal defunto sig. Giulio Sacchetti fu Ezechiele con testamento pubblico registrato in data 10 giugno 1950.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Sassari, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari, per il triennio 1951-1953;

Considerato che il prof. Bandini Piero, capo dello Ispettorato agrario di Sassari, è stato trasferito a Roma;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Zaccagnini Amedeo è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Sassari, per il triennio 1951-1953, in sostituzione del prof. Bandini Piero.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1951
Registro Presidenza n. 54, foglio n. 76. — FERRARI

(78)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cremona n. 023217 in data 21 settembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Ricci Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto dimissionario, con il dott. Franzini Ugo dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ricci Luigi è sostituito con il dott. Franzini Ugo, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(13)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Treviso n. 17802 Col. 1. C. in data 5 ottobre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Favaro Guido, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto dimissionario, con il rag. De Marco Annibale della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Favaro Guido è sostituito con il rag. De Marco Annibale, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(10)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1951.

Sostituzione di due membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 7987-2-A in data 14 settembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Crostella Raoul e Di Biasio Dora, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto impossibilitati a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con i signori Peri Lino e Berselli Alido della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Crostella Raoul e di Biasio Dora sono sostituiti rispettivamente con i signori Peri Lino e Berselli Alido, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(14)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 19088 in data 11 settembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Del Giudice Tommaso, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione provinciale dei commercianti), in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il sig. Masciandaro Giovanni della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Del Giudice Tommaso è sostituito con il signor Masciandaro Giovanni, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(17)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ravenna n. 40/3335 in data 10 agosto 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Martinetti Renato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il dott. Ricci Igor, dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Martinetti Renato è sostituito con il dottor Ricci Igor, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(16)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Emilia n. 26001/D-VIII in data 17 settembre 1951, con la quale viene prospettata le necessità della sostituzione del dott. Astorri Astorre, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata, in quanto dimissionario, con il sig. Benvenuti Aimone della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Astorri Astorre è sostituito con il sig. Benvenuti Aimone, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(23)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocament di Bolzano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bolzano n. 15085 in data 24 novembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Zanetti Carlo Bernardo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto dimissionario, con il sig. Piva Giorgio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Zanetti Carlo Bernardo è sostituito con il sig. Piva Giorgio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(24)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento n. 25408 in data 12 novembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. La Rocca Lorenzo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Fera Calogero della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. La Rocca Lorenzo è sostituito con il sig. Fera Calogero, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(33)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Ancona n. 26359 in data 30 novembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Boni Fabio, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla Associazione sindacale interessata, in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione provinciale, con il sig. Prearo Guido della stessa Associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Boni Fabio è sostituito con il sig. Prearo Guido, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(30)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 75615 in data 22 novembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Lanocita Giuseppe, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana lavoratori), in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Granati Feliciano della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Lanocita Giuseppe è sostituito con il dott. Granati Feliciano, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(32)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1951.

Sostituzione di due membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Enna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Enna n. 16441 in data 9 novembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori De Stefano ing. Luigi e Restivo avv. Giuseppe, rappresentanti rispettivamente del Genio civile e della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalle Amministrazioni interessate in quanto il primo trasferito ad altra sede ed il secondo impossibilitato a partecipare alle riunioni della succitata Commissione provinciale, con i signori Pantano geom. Antonino e Perricone avv. Giuseppe;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori De Stefano ing. Luigi e Restivo avv. Giuseppe sono sostituiti con i signori Pantano geom. Antonino e Perricone avv. Giuseppe, quali rappresentanti rispettivamente del Genio civile e della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(29)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1951.

Determinazione del contributo del due per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1951 dalle società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative e regolamentari concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1951 l'ammontare del contributo due per cento sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzione antincendi:

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del due per cento, dovuto per l'anno 1951 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 17 dicembre 1941, n. 1570, dalle società di assicurazione, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte dei premi da attribuirsi a quest'ultimo, agli effetti dell'applicazione del contributo, è stabilito nella seguente misura:

a) polizze globali autoveicoli: 10% del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40% del premio totale;

c) polizze cumulative furti ed incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 gennaio 1952 ed il 15 febbraio 1952 sul conto corrente postale n. 1.20919-Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio Ispettorato assicurazioni private Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il 15° giorno dalla data medesima.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

I versamenti parziali che già fossero stati effettuati alla data di pubblicazione del presente decreto, in conto del contributo relativo all'anno 1951, saranno ritenuti validi purchè eseguiti nel c/c postale sopra indicato, fermo restando l'obbligo, da parte delle società interessate, di effettuare il versamento degli importi dovuti a saldo del contributo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1951

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CARCATERRA

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

ALLEGATO

Nell'elenco che segue sono indicate le compagnie di assicurazione che a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo del due per cento relativo all'anno 1951.

Il contributo è stato calcolato sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1950 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281.

Più precisamente l'aliquota è stata applicata sull'importo globale dei premi anzidetti ed accessori, ivi comprese le addizionali di contingenza, con la detrazione del 10%, fortetariamente fissato, a titolo di parziale rimborso delle spese di gestione.

Società e sede	Ammontare del contributo
	Lire
1. Alleanza Securitas Esperia Roma	2.224.717
2. Anonima Torino Torino	11.840.739
3. Assicuratrice Italiana Milano	301.873
4. Assicurazioni d'Italia Roma	11.192.977
5. Assicurazioni Generali Roma	34.584.494
6. Carnica (La) Tolmezzo	173.773
7. Cassa Generale Milano	315.584
8. Comitas Genova	78.075
9. Compagnia Assicurazione Agricoltura Milano	785.437
10. Compagnie Riunite di Assicurazione - Torino	10.209.831
11. Duomo (Il) Milano	1.973.227
12. F.A.T.A. Roma	1.745.516
13. Fiumeter Roma	4.756.748
14. Fondiaria Incendio (La) Firenze	14.263.537
15. Istituto Italiano di Previdenza Milano	1.952.693
16. Italia Genova	782.095
17. Italiana Incendio Milano	7.483.608
18. Italiaca (L') Milano	1.298.632
19. Lloyd Italico e l'Ancora-Genova	491.050
20. Liguria Genova	228.217
21. Lloyd Continentale Milano	633.621
22. Milano (Compagnia di) Milano	11.679.963
23. Pace (La) Milano	3.412.668
24. Preservatrice (La) Roma	832.298
25. Minerva Milano	948.943
26. Previdente (La) Milano	4.565.473
27. Riunione Adriatica di Sicurtà Milano	25.306.352
28. S.A.I. (Società Assicuratrice Industriale) Torino	6.283.543
29. S.A.T. (Società Assicurazione Tabacchi) - Lecce	215.356
30. S.A.R.A. Roma	310.127
31. Società Navale Genova	64.847
32. Tirrena (Compagnia) Roma	717.786
33. Trinacria Catania	134.583
34. Unione Subalpina Torino	2.278.294
35. Vittoria (La) Milano	3.823.413
36. Cattolica (La) Verona	7.959.298
37. Istituto Trentino Alto Adige Trento	2.166.612
38. Mutua Assicuratrice Cotoni Milano	965.497
39. Mutua Enti Cooperativi Milano	170.739
40. Mutua Esercenti Imprese Elettriche Milano	838.634
41. Piemontese Torino	370.488
42. Reale Mutua Torino	21.122.992
43. Danubio Roma	774.112
44. Anglo Elementare Milano	311.337
45. Abeille Incendio Milano	2.245.331
46. Compagnie du Soleil Roma	6.619
47. Phenix Incendio Roma	611.179
48. Union Genova	4.022.621
49. Alliance Milano	2.928.963
50. Commercial Union Milano	1.187.307
51. Liverpool Milano	816.107
52. North British and Mercantile Genova	142.677
53. S.E.A. Genova	253.534
54. Sun Genova	1.251.321
55. The Continental Milano	175.144
56. The Northern Assurance Milano	520.917
57. Basilese Milano	440.487
58. Fédérale Milano	209.068
59. Helvetia Milano	449.282
60. Svizzera Milano	433.240
61. Zurigo Milano	135.582
62. Fire Association of Philadelphia Roma	844.441
63. National Union Fire Roma	80.186
64. Lloyd Adriatico Venezia	15.739
Totale	219.338.884

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CALCATERRA

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

(2)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria, proposto in data 9 aprile 1948, della signorina Dello Rosso Elda avverso il provvedimento 4 ottobre 1944, dell'Intendenza di finanza di Siena, che la licenziava dall'impiego per cattiva condotta politica.

(57)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati smarriti i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pratesi Giuseppe, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 6-FI.

(58)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano di ricostruzione di Cesena (Forlì)

Con decreto Ministeriale 2 gennaio 1952, n. 3689, è stato approvato il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Cesena, firmato in tre planimetrie in scala 1:2000.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine fissato per l'attuazione del piano originario, prorogato fino al 27 marzo 1958.

(60)

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Carrara

Con decreto Ministeriale del 2 gennaio 1952, n. 3098, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano parziale di ricostruzione di Carrara, vistato in quattro planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(59)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

Con decreto Ministeriale addì 24 dicembre 1951, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, eletti dall'assemblea dei soci del 30 maggio 1949, sono sciolti ed il prof. Michele Messina fu Paolo è nominato commissario governativo del Consorzio stesso con i poteri del Consiglio di amministrazione e con carico di provvedere entro il 24 giugno 1952 agli adempimenti di chiusura dell'esercizio corrente e di nomina dei normali organi amministrativi nei modi e termini prescritti dall'art. 2364 del Codice civile.

(85)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero: 162334; Serie E; ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Sondrio; persona che ha denunziato il titolo: Banca popolare di Sondrio, sede di Sondrio; capitale nominale: L. 100.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 7 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 8

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,92	» Torino	624,92
» Milano	692,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 10 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	65,50
Id. 3 % lordo	63,50
Id. 5 % 1935	94,275
Redimibile 3,50 % 1934	69,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,375
Id. 5 % 1936	90,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,75
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 621 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 31 dicembre 1950, n. 32175, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti è costituita come appresso:

Presidente:

Montanelli avv. Erminio, vice prefetto.

Componenti:

De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;
Manini prof dott. Leonida, docente in patologia medica;
Albano prof. dott. Giovanni, docente in ostetricia;
Giuseppi dott. Ludovico, medico condotto.

Segretario:

Alonzo Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 dicembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6515)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 9 aprile 1951, n. 10841, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto è costituita come appresso:

Presidente:

Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Sammartino dott. Francesco Paolo, medico provinciale;
Mascia prof. dott. Gaetano, docente in ostetricia e ginecologia;
Vassallo dott. Amedeo, specialista in ostetricia e ginecologia;
Madiari Corrieri Ines, ostetrica condotta.

Segretario:

Buono dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 dicembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6517)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 21 giugno 1951, n. 23377, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Fava prof. dott. Emilio, veterinario provinciale;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Seren prof. dott. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Rolla dott. Cromazio, veterinario condotto.

Segretario:

Bellora dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 dicembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6521)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 31 dicembre 1950, n. 31175, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti è costituita come appresso:

Presidente:

Montanelli avv. Erminio, vice prefetto.

Componenti:

De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;
Albano prof. dott. Giovanni, docente in ostetricia;
Frasca dott. Giorgio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Paganotti Ebe, ostetrica condotta.

Segretario:

Alonzo dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 dicembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Avellino in data 18 aprile 1951, n. 24457, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

Mancini dott. Angelo Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Menichetti dott. Nazzareno, veterinario provinciale;
Colella prof. dott. Cataldo, docente in clinica medica veterinaria;
Cerruti prof. dott. Carlo, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Villani dott. Salvatore, veterinario condotto.

Segretario:

Formato dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 dicembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6519)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso ad un posto di segretario per la biblioteca, col grado iniziale corrispondente al 9° del gruppo A, della gerarchia statale.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di segretario per la biblioteca, col grado iniziale corrispondente al 9°, gruppo *A*, della gerarchia statale e con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono prendere parte al concorso coloro che non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge, e che siano forniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche. Sarà considerata tra i titoli preferenziali la provenienza da biblioteche pubbliche o private o dagli archivi dello Stato.

I concorrenti dovranno far pervenire non più tardi del 15 febbraio 1952 la domanda in carta da bollo da L. 32, diretta al segretario generale del Senato e corredata dei seguenti documenti redatti essi pure in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dello stato di famiglia;
4) certificato di buona condotta, morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha la abituale residenza;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode i diritti politici;
7) documento relativo alla posizione militare;
8) attestato medico di sana e robusta costituzione;
9) diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia o scienze politiche (in originale o in copia notarile);
10) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali universitari;
11) certificato dei voti riportati nel conseguimento della maturità classica.

Gli aspiranti potranno, inoltre, presentare tutti quegli altri titoli e documenti che ritengano utili nel loro interesse (uffici esercitati, pubblicazioni, conoscenza della paleografia, della stenografia, ecc.).

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 7) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato o non siano corredate, entro il termine stesso, da tutti i documenti sopra elencati.

Gli aspiranti, però, che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione di Stato, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6).

Gli aspiranti ammessi alle prove di esame saranno sottoposti a visita da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione del Senato.

La Commissione esaminatrice chiamerà gli aspiranti forniti dei titoli migliori alle seguenti prove scritte:

1) svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria;
2) svolgimento di un tema intorno a materie bibliografiche e biblioteconiche;
3) esame per accertare la conoscenza di due fra le seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca: l'esame consisterà in una versione dall'italiano in ciascuna delle due lingue prescelte, senza uso di vocabolario. Delle votazioni riportate nelle due prove di lingue straniere, purchè non inferiori a sei decimi per ognuna, sarà fatta la media, dando quindi luogo ad un unico voto.

Per ciascuna delle prove di cui ai numeri 1) e 2) sarà assegnato ai concorrenti un termine massimo di otto ore; per ciascuna delle prove di cui al n. 3 sarà assegnato un termine massimo di due ore.

I concorrenti che avranno riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi alle seguenti prove orali:

1) esame di istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato e alle funzioni delle Assemblee legislative;
2) colloquio di cultura generale, nel quale i concorrenti potranno dar prova della loro informazione in ordine ai maggiori problemi politici, economici e sociali dell'ora presente;

3) esame relativo alle lingue estere obbligatorie, consistente in una versione dalle lingue medesime e in una conversazione nelle stesse. Delle votazioni riportate nelle due prove, purchè non inferiori a sei decimi per ognuna, sarà fatta la media, dando quindi luogo ad un unico voto.

Le suddette prove orali non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Tale media si aggiungerà — ai fini della graduatoria — alla somma dei punti riportati nelle prove scritte.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prova suppletive di una o più lingue estere, oltre quelle obbligatorie. Per l'espletamento di tali prove si seguiranno le modalità stabilite per le lingue obbligatorie. Però l'idoneità conseguita per ogni lingua, in più delle due obbligatorie, sarà valutata per un decimo ciascuna sino ad un massimo di tre decimi, da aggiungere alla media complessiva riportata.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono determinati titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passerà in pianta stabile ove abbia felicemente superato l'esperimento stesso. Durante tale periodo avrà gli stessi doveri del personale stabile e godrà dello stesso trattamento economico.

(50)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a venti posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C, grado 13°) nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche e di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940 n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubbblico per esami a venti posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare, nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

Nelle domande i candidati dovranno, inoltre, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di orgine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere se da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici.

II) Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ed a 44 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del

decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera c) si cumula con quella di cui alla lettera d) ed entrambe con quelle previste dalla altre disposizioni di cui sopra purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto, e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dalla autorità giudiziaria, del diploma di scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una scuola media superiore.

4. Certificato di buona condotta civile e morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre, in aggiunta al precedente, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, e certificato di esito di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare, gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) dal quale risultino la data di inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato e i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 ed 8 e quello indicato alla lettera p) dell'art. 4 seguente.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire su carta bollata da L. 40 copia dello stato matricolare rilasciato dalle Amministrazioni di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 ed 8 del presente articolo e quello indicato alla lettera p) del seguente art. 4, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 dal giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero, dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 e quello di cui alla lettera *o)* del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dagli articoli 3 e 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari, già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali idraulici) senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte (nella seconda prova dovranno essere svolti due temi: uno di matematica e l'altro di geometria) e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto le orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 70 del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche e di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado (13° o 12°) cui verranno assegnati.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico, saranno nominati, dopo il detto periodo di prova, nel grado 12°, con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 maggio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado (13° o 12°) cui verranno assegnati dopo il prescritto periodo di prova, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Registro n. 35, foglio n. 140. — DEL GOBBO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida, con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) disegno topografico, planimetrico ed altimetrico.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra, requisiti dei materiali da costruzione;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori del libretto delle misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

l) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 23 novembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

(52)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per novemila posti in colonie marine e montane

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo inscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

Colonie marine:

Senigallia, posti 1.450 periodi luglio-agosto: due turni;
Venezia, posti 600, periodi luglio-agosto: due turni;
Igea, posti 2.000, periodi luglio-agosto: due turni;
Pesaro, posti 1.000, periodi luglio-agosto: due turni;
Messina, posti 150, periodi luglio-agosto: uno o due turni;
Massa, posti 500, periodi luglio-agosto: un turno.

Colonie montane:

Spoleto, posti 800, periodi luglio-agosto: due turni;
Fiera di Primiero, posti 600, periodi luglio-agosto: due turni;
Treppo Carnico, posti 500, periodi luglio-agosto: due turni;
Villa Bassa, posti 500, periodi luglio agosto: due turni;
Aspromonte, posti 300, periodi luglio-agosto: due turni;
Estero, posti 600.

L'età richiesta per essere ammessi alle colonie in patria è dai 7 ai 12 anni e dai 12 ai 14 per gli aspiranti alle colonie all'estero.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili.

Ne sono esclusi:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1952 istanza agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sul modello P.R. 60 in possesso degli uffici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) alla quale si chiede l'ammissione, tenendo presente, in ogni caso, che la richiesta stessa deve essere conforme al parere del sanitario.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendenti statali di ruolo.

2) Stato di famiglia

3) Certificato medico rilasciato dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia.

Le domande pervenute fuori termine e quelle che non risultassero regolarmente documentate non saranno prese in considerazione.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina al centro di raccolta.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I ragazzi ammessi in colonia dovranno aver subito la vaccinazione antivaiolosa, antitifica e antidifterica ed essere muniti della scheda sanitaria mod. P.R. 66 da richiedersi agli uffici dell'E.N.P.A.S., completata nelle parti *A* e *B*.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che saranno tempestivamente comunicati, forniti di:

1) Scheda sanitaria mod. P.R. 66, da prelevarsi presso gli uffici dell'Ente, munita del visto dell'ufficiale sanitario del Comune di provenienza;

2) Un cambio di biancheria personale;

3) Un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

4) Mutandine da bagno per i bambini e costumino per le bambine ammessi alle colonie marine;

5) Indumenti di lana e scarpe pesanti e di gomma per i bambini ammessi alle colonie montane;

6) Spazzolino, dentifricio, sapone, due asciugamani;

7) Un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sovrascritto il nome e cognome del bambino.

A cura dell'Ente i bambini ammessi saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di diversa destinazione.

Le richieste di ammissioni di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alle disponibilità dei posti.

Roma, addì 10 gennaio 1952

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(138)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 17565 e n. 17565/1, rispettivamente in data 7 luglio e 18 luglio, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per ventotto posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949 e sono state dichiarate le candidate vincitrici dei posti vacanti;

Viste le lettere con le quali le ostetriche Vandelli Giovanna, Moia Margherita, Saiu Antonietta, Arrica Caterina, Marzona Antonia, Bravaglieri Giuseppina e Ferri Norma hanno dichiarato di rinunziare alle condotte di Bonorva, Alghero, Budduso (centro), Benetutti, Bonnanaro, Ardara, e Codrongianus cui erano state rispettivamente assegnate;

Ritenuta la necessità di modificare parzialmente il decreto di assegnazione delle sedi n. 17565/1, del 18 luglio 1951, chiamando a sostituire le rinunziatarie con altre candidate in ordine di merito e di preferenza;

Viste le domande delle concorrenti e le preferenze da ciascuna indicate;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In parziale modifica del decreto n. 17565/1, in data 18 luglio 1951, le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta a fianco di ciascuna indicato:

1) Moia Margherita: Bonorva;
2) Saiu Antonietta: Alghero;
3) Arrica Caterina: Buddusò (centro);
4) Lai Maddalena: Benetutti;
5) Ferri Norma: Bonnanaro;
6) Scutari Giuditta: Ardara;
7) Deligios Angela: Codrongianos.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 11 dicembre 1951

Il prefetto: SPECIALE

(6454)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 15953 in data 30 maggio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1946;

Visti i propri decreti sottoindicati con i quali la condotta di Modigliana veniva successivamente attribuita:

al dott. Arangio Antonino per rinuncia dei dottori Borghi Ivo, Michelacci Giustino, Vanni Salvatore e Papi Amilcare (decreto prefettizio n. 27063 del 1° ottobre 1951);

al dott. Bosi Tommaso per rinuncia del dott. Braschi Guido (decreto prefettizio n. 32966 del 21 novembre 1951);

al dott. Garbellini Umberto per rinuncia del dott. Bosi Tommaso (decreto prefettizio n. 33791 del 28 novembre 1951);

Preso atto della rinuncia fatta dal dott. Garbellini Umberto;

Ritenuto di dover attribuire la condotta di Modigliana al candidato che segue in graduatoria, esclusi i concorrenti che non hanno richiesta tale sede;

Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tonini Guido è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Modigliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 12 dicembre 1951

Il prefetto: QUERCI

(6353)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 8785 e 8786 in data 30 maggio 1951, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 8935 del 15 luglio 1947, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che le condotte veterinarie di Mezzano e Santo Alberto di Ravenna si sono rese vacanti per il trasferimento o la rinuncia da parte dei candidati vincitori e che occorre provvedere alla loro assegnazione;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle predette sedi resesi vacanti rilasciate, a seguito di invito, da parte dei concorrenti dichiarati idonei al concorso in esame aventi diritto alla nomina ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

Ai seguenti sanitari candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse è assegnata la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) dott. Fabbri Teodoro: condotta veterinaria di Mezzano di Ravenna, invece di quella di Sant'Alberto di Ravenna;

2) dott. Piscitelli Giuseppe: condotta veterinaria di Santo Alberto di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 7 dicembre 1951

Il prefetto: CIGLIESE

(6355)

PREFETTURA DI BRINDISI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio precedente decreto in data 13 aprile 1951, n. 11751, con il quale si approvava la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 16 luglio 1947, n. 13652;

Visto il decreto 13 aprile 1951, n. 12385, con cui si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso;

Preso atto della rinunzia dei dottori Schiavone Carlo e Mignozzi Francesco alla condotta veterinaria di Oria;

Considerato che il dott. Salvatore Clavica ha chiesto la sede in Oria in ordine di preferenza subito dopo l'ultimo rinunziatario;

Vista la comunicazione del predetto dott. Clavica in data 11 dicembre 1951, con cui accetta la nomina a veterinario condotto del comune di Oria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Salvatore Clavica è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Oria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Brindisi, addì 16 dicembre 1951

Il prefetto: DONATO

(6471)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso ad un posto di dirigente del dispensario antivenereo municipale di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 1611 Div. 3/1 dell'8 aprile 1951, con il quale veniva bandito il concorso per il posto di dirigente del dispensario antivenereo municipale di Benevento;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio 37336 Div. 3/1 del 2 agosto 1951 e la graduatoria dei candidati risultati idonei dalla medesima compilata al termine dei propri lavori;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 30 novembre 1937 che regola i concorsi per il posto di dirigente di dispensari antivenerei comunali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Viglione Beniamino fu Giuseppe punti 98,75 su 150
2. Battista Francesco fu Pasquale » 89,05 »
3. Bellucci Vincenzo di Carlo » 85,10 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà affisso, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 10 dicembre 1951

Il prefetto: DE SENA

(6452)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 127/18629 del 30 maggio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 126 in data 14 giugno 1947 per il conferimento di ventuno posti di veterinario condotto;

Visto il proprio decreto n. 128/18630 del 30 maggio 1951, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Marzabotto, a seguito di rinuncia del dott. Foresti Giorgio 15° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Fabbri Teodoro, 17° in graduatoria, ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Bonafè Pietro, 22° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonafè Pietro è dichiarato vincitore della condotta di Marzabotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 dicembre 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 127/18629 del 30 maggio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 126 in data 14 giugno 1947, per il conferimento di ventuno posti di veterinario condotto;

Visto il proprio decreto n. 128/18630 del 30 maggio 1951, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Vista la nota n. 1617 dell'11 agosto 1951, con la quale il sindaco di Mordano comunica che il dott. Russo Luigi, 14° graduato, vincitore della condotta stessa, ha rinunciato al posto;

Ritenuto pertanto che la condotta veterinaria di Mordano deve ritenersi vacante e disponibile;

Visto che i dottori Foresti Giorgio, 15° graduato, Malacarne Mario, 20° graduato, Grassi Francesco, 21° graduato, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Cogolli Claudio, 24° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cogolli Claudio è dichiarato vincitore della condotta di Mordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 dicembre 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(6470)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.